



COMUNITA' MONTANA "BASSO SINNI"

IN LIQUIDAZIONE

Piazza M. SS. D'Anglona - 75028 TURSI (MT)
C.F.: 82002080776

DECRETO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

N° 1 DEL 14.12.2023

OGGETTO: *Art. 23 L.R. n. 33/2010 ed art. 47 L.R. n. 26/2014 - Rifugio Montano su Monte Coppolo in agro di Valsinni - Richiesta autorizzazione Regione Basilicata.*

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

VISTO l'art.23 della L.R. 30/12/2010 n. 33 in applicazione del quale:

- *"la Regione Basilicata attiva il processo costitutivo delle Aree Programma" (comma 1);*
- *"le quattordici Comunità Montane sono soppresse ed i Commissari liquidatori provvedono alla relativa liquidazione" (comma 7, 1° capoverso);*
- *"entro 180 giorni dall'approvazione della LR. N.33/2010, "i Commissari liquidatori provvedono ad una ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli patrimoniali, economici e finanziari, e relativi al personale, e predispongono la relazione di fine attività da allegare all'atto ricognitivo" (comma 7, 2° capoverso);*
- *"a seguito dell'atto ricognitivo e della relazione di fine attività, il Presidente della Giunta Regionale adotta, entro e non oltre il 31/12/2011, il Decreto di estinzione delle Comunità Montane" (comma 8, 1° capoverso);*
- *"Il citato decreto, tenuto conto anche delle richieste formulate dai Comuni singoli od organizzati in forma associata, detta per ciascuna Comunità Montana soppresa le disposizioni relative alla successione in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli patrimoniali, economici e finanziari e del personale nonché nell'esercizio delle funzioni esercitate dalle Comunità Montane al momento dell'estinzione" (comma 8, 2° capoverso);*
- *"Il Decreto di estinzione delle Comunità Montane emanato dal Presidente della Regione costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed*

ogni altro adempimento derivante dalle successioni" (comma 8, ultimo capoverso);

CONSIDERATO che, con il citato art. 23 della L.R. n. 33/2010, in sostanza, è stato previsto un percorso giuridico-amministrativo, che coinvolgeva le Aree Programma per la gestione di alcune deleghe e presupponeva una ricognizione da parte dei Commissari Liquidatori, coincidenti con i Presidenti in carica degli Enti, propedeutica al trasferimento del patrimonio in favore dei Comuni o di Enti successori;

VISTO l'Atto di ricognizione predisposto dal Commissario Liquidatore, Dr. Vincenzo Ruggiero, in data 30 giugno 2011, prot. n. 1822, che tra i beni patrimoniali contiene il riferimento al Rifugio Montano sul Monte Coppolo;

VISTO il "Verbale di accordo" del 30 dicembre 2011 (All. n. 1), relativo alla riunione intercorsa tra il Commissario Liquidatore p.t. e i Sindaci dei Comuni di Colobrarò, Nova Siri, Rotondella, San Giorgio Lucano, Tursi e Valsinni, nel quale, premesso il "*carattere comprensoriale*" dei beni e la volontà espressa di "*conservare tale vocazione*" è stato previsto il trasferimento dei beni "*in parti uguali ai comuni della ex Comunità Montana Basso Sinni*" ossia "*per una quota pari ad 1/6 dell'intero per ogni bene*";

CONSIDERATO che, entro e non oltre il 31/12/2011, il Presidente della Regione, ai sensi del richiamato art. 23, comma 8 della L.R. 33/2010, avrebbe dovuto emanare il Decreto di estinzione, che doveva dettare le disposizioni della successione in tutti i rapporti attivi e passivi delle Comunità Montane e costituire titolo per le trascrizioni ed ogni altro adempimento successivo;

CONSIDERATO che, tuttavia, alla predetta data individuata, non è stato emanato nessun decreto di estinzione, ma è rimasto in capo al Presidente della Regione, *ex lege*, la facoltà e la potestà di emanare decreti di estinzione e di trasferimento dei beni immobili, su proposta dei Commissari liquidatori, a favore di Enti successori "*universum ius*";

CONSIDERATO che dalle norme successive alla L.R. n. 33/2010, in particolare nella L.R. 30/04/2014, n. 8, emerge con chiarezza l'ipotesi fortemente perseguita dal legislatore regionale di favorire la trasformazione delle Aree Programma in Unione dei Comuni, di cui all'art.32 del TUEL, che avrebbe dovuto succedere in qualità di Enti successori alle disciolte Comunità Montane, destinatari della successione di tutti i beni immobili e di ogni rapporto attivo e passivo;

CONSIDERATO che, nell'area della *ex* Comunità Montana "Basso Sinni" non è stata costituita l'Unione dei Comuni e che, conseguentemente, non è

stato e non è possibile, trasferire il patrimonio *“universum ius”* ad un Ente successorio;

VISTO il comma 3 dell'art. 46 della L.R. n. 26/2014, che ha disposto: *“Al fine di pervenire progressivamente alla conclusione del processo di liquidazione, con appositi decreti del Presidente della Giunta regionale, anche anteriormente e separatamente rispetto al decreto di estinzione di cui all'art. 23, comma 8 della L.R. 30 dicembre 2010, n. 33, possono essere trasferiti i beni immobili delle sopresse Comunità montane ai Comuni singoli, qualora abbiano valenza locale, ovvero agli enti pubblici successori organizzati in forma associata, qualora abbiano, invece, valenza comprensoriale, ovvero alla Regione Basilicata o ai soggetti istituiti ai sensi dell'art. 62, commi 2, 3 e 4 dello Statuto regionale, qualora abbiano valenza connessa al perseguimento delle proprie finalità istituzionali ...”*;

VISTO il comma 2 dell'art. 47 della L.R. n. 26/2014, così come modificato dall'art. 20, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 5 e dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 9 luglio 2020, n. 20, ai sensi del quale *“I Commissari liquidatori, nelle funzioni, di commissari ad acta, al fine di trasferire definitivamente i beni ..., compiono i necessari atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ivi comprese le attività indispensabili all'acquisizione delle risorse finanziarie ... previa autorizzazione della Giunta regionale e il parere della competente Commissione consiliare permanente”*;

DATO ATTO che dalla ricognizione dei rapporti attivi di questa Comunità Montana è stata rilevata la proprietà, tra i beni patrimoniali disponibili, del Rifugio Montano su Monte Coppolo in agro di Valsinni (MT), in catasto fabbricati al Foglio di Mappa n. 33 - Particella n. 63/Sub.1- Categoria D/2 - Rendita € 4.792,00, che costituisce compendio immobiliare a destinazione struttura turistico/ricettiva;

VISTO il Decreto del Commissario Liquidatore n. 01 del 26.01.2017 (All. n. 2), con il quale, ritenuto che il Rifugio Montano su Monte Coppolo in agro di Valsinni (MT), *“non ha destinazione di infrastruttura di pubblico interesse, bensì di natura commerciale con fini di lucro”* al fine di *“ridurre la significativa esposizione debitoria derivante dai contenziosi definiti, pendenti ovvero in fase di definizione ...”* è stato disposto l'avvio della procedura di cessione a titolo oneroso mediante l'Avviso Pubblico Esplorativo (prot. n. 27 del 26 gennaio 2017) rivolto a persone fisiche ed imprese, individuali od in forma societaria (comprese cooperative) ed enti di qualsiasi tipo, per verificare la sussistenza di manifestazioni di interesse all'acquisto del predetto compendio immobiliare, e provvedere, quindi, alla successiva individuazione del soggetto contraente attraverso una procedura negoziata;

CONSIDERATO che alla scadenza, prorogata al 30.09.2017 con l'Avviso pubblico esplorativo prot. 115 del 02.05.2017, non è risultata alcuna manifestazione di interesse;

CONSIDERATO che anche il successivo tentativo di vendita di cui all'Avviso pubblico esplorativo prot. n. 364 del 21.12.2018, approvato con decreto commissariale n. 10 del 20.12.2018 (All. n. 3), è risultato infruttuoso;

VISTO il predetto Decreto n. 10 del 2018 nel quale è stata manifestata la volontà di procedere alla vendita ritenendo che il bene *“non ha destinazione ad infrastruttura di pubblico interesse né - tantomeno - è strumentale all'esercizio di funzioni istituzionali proprie o di terzi, bensì risulta di preminente natura commerciale con fini di lucro”*, ed è stato affermato che:

- *“per assicurare la salvaguardia di tale compendio immobiliare, per il quale è stata azionata la procedura di sfratto per morosità del locatore e di recupero coattivo del credito maturato -Decreto Commissariale n. 02 del 15.04.2016 - , è stata adottata ogni utile azione che ne ha preservato l'integrità e scongiurato il depauperamento, mediante alcuni interventi manutentivi anche straordinari effettuati a causa del perpetuarsi di atti vandalici e/o di reiterati furti -ritualmente denunciati-, che l'assenza di custodia e la sua ubicazione alquanto distante dai centri abitati ha contribuito a favorire nonostante l'encomiabile azione di prevenzione e controllo del Comando Stazione dei Carabinieri di Colobrarò -competente per territorio;*
- *“la eventuale devoluzione di tale compendio ossia la cessione a titolo gratuito del Rifugio Montano potrebbe configurare - vieppiù - una ipotesi penalmente rilevante o comunque foriera di responsabilità amministrativa ove distratto dalla massa attiva quale garanzia patrimoniale della richiamata debitoria, di cui all'ultima ricognizione dei rapporti passivi, reclamata dai creditori procedenti nelle intraprese azioni monitorie e rivendicabile anche mediante esecuzioni forzate per pignoramenti immobiliari, stante la insussistenza di adeguata provvista finanziaria riveniente anche dalle dichiarazioni negative del Tesoriere quale terzo pignorato ...”;*

CONSIDERATO che il Comune di Valsinni ha più volte richiesto il trasferimento a titolo gratuito del bene ravvisando l'esistenza di un interesse pubblico ed evidenziando lo stato di abbandono e degrado che interessa la struttura e l'area circostante. In particolare:

- richiesta del 22 novembre 2017, prot. n. 289 del 23 novembre 2017 (All. n. 4);
- Nota dell'8 febbraio 2019 in riscontro all'esposto del Dott. Vincenzo Ruggiero nel quale veniva sostenuta l'illegittimità degli Avvisi pubblici dianzi citati (All. n. 5);
- Da ultimo, richiesta pervenuta via pec il 27 novembre 2023 (All. n. 6);

DATO ATTO che, mediante un sopralluogo, questa gestione commissariale ha constatato lo stato di degrado ed abbandono del Rifugio sul monte Coppolo nel Comune di Valsinni, conseguente anche ad atti di vandalismo, che rendono la struttura allo stato inutilizzabile e necessari consistenti interventi di ripristino (lo stato dell'immobile è documentato dalle immagini fotografiche allegate - All. 7);

RILEVATO che la Comunità Montana "Basso Sinni" presenta una rilevante esposizione debitoria derivante dai contenziosi definiti ovvero in fase di definizione, come riportati nella ricognizione dei Rapporti Attivi e Passivi inviati alla Regione;

VISTO l'art. 16 della l.r. 5 giugno 2023, n.11 recante "*Disposizioni urgenti in materia di estinzione delle sopresse comunità montane*";

VISTA la DGR n. 361 del 23/06/2023, recante "*Art. 16 della L.R. 5 giugno 2023, n. 11. Disposizioni urgenti in materia di estinzione delle sopresse Comunità Montane. Nomina Commissari.*", con la quale sono stati conferiti gli incarichi ai Commissari per la liquidazione delle sopresse Comunità Montane;

VISTA la successiva DGR n. 396 del 29/06/2023 recante "*DGR n. 361 del 23/06/2023 avente ad oggetto "Art. 16 della L.R. 5 giugno 2023, n.11. Disposizioni urgenti in materia di estinzione delle sopresse Comunità Montane. Nomina Commissari. Modifica."*";

DATO ATTO che per effetto delle citate DGR n. 361/2023 e n. 396/2023, è stato conferito al sottoscritto, l'incarico di commissario per la liquidazione, tra le altre, della soppressa Comunità Montana "Basso Sinni";

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 5 giugno 2023, n.11, il processo di liquidazione delle sopresse Comunità Montane deve concludersi entro il 30 giugno 2024;

CONSIDERATO che i Commissari Liquidatori, nelle funzioni di Commissari ad acta, al fine di pervenire alla conclusione del processo di liquidazione delle Comunità Montane, e quindi alla loro estinzione giuridica, compiono i necessari atti di ordinaria e straordinaria amministrazione anche per assicurare la salvaguardia del patrimonio e funzionamento delle gestioni commissariali;

RAVVISATA l'urgenza di definire la situazione del predetto immobile anche al fine di garantirne il recupero, la valorizzazione ed impedire l'ulteriore e irreversibile degrado;

CONSIDERATO altresì che:

- L'immobile non risulta strumentale all'esercizio di funzioni istituzionali proprie o di altri Enti Pubblici ed è, quindi, potenzialmente valorizzabile per la vendita;

- Un'eventuale procedura di vendita, tuttavia, in considerazione delle esperienze pregresse e dell'attuale situazione dell'immobile, risulterebbe probabilmente infruttuosa e determinerebbe, in ragione del decorso del tempo, un ulteriore deperimento del patrimonio pubblico;
- Sussiste l'interesse del Comune di Valsinni ad acquisire il bene a titolo gratuito con lo scopo di garantirne il ripristino;
- Tenuto conto della situazione debitoria in cui versa l'ente, e della eventuale responsabilità che potrebbe essere attribuita all'attuale gestione liquidatoria per pregiudizio alla massa dei creditori, non si ritiene possibile procedere al trasferimento a titolo gratuito del bene;

RITENUTO, pertanto, di dover richiedere alla Regione Basilicata l'autorizzazione per procedere all'alienazione del Rifugio Montano su Monte Coppolo in agro di Valsinni (MT), in catasto fabbricati al Foglio di Mappa n. 33 - Particella n. 63/Sub. 1 - Categoria D/2 - Rendita € 4.792,00, privilegiando l'interesse manifestato dal Comune di Valsinni e l'urgenza richiesta dallo stato dell'immobile. A tal fine, l'immobile dovrebbe essere trasferito in comodato al Comune, autorizzando lo stesso a presentare ogni possibile domanda di contributo a valere su fondi del PNRR e/o Regionali, a condizione che sussista l'impegno ad acquistare l'immobile, entro un congruo termine, ed a corrispondere il prezzo da determinarsi con perizia di stima dell'Agenzia delle Entrate.

Laddove il Comune dovesse comunicare di non accettare la predetta condizione, di richiedere alla Regione Basilicata l'autorizzazione alla vendita a soggetti terzi nella consapevolezza che tale percorso risulterà difficoltoso e determinerà lungaggini alle quali conseguirà un inevitabile deterioramento del bene;

DECRETA

- 1) la presente narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI DISPORRE** la stipula di un contratto di comodato ad uso gratuito con il Comune di Valsinni, a condizione che lo stesso assuma l'impegno ad acquistare l'immobile, entro un congruo termine, ed a corrispondere il prezzo da determinarsi con perizia di stima dell'Agenzia delle Entrate. Il contratto di uso gratuito dovrà consentire al Comune di presentare ogni possibile domanda di contributo a valere su fondi del PNRR e/o Regionali;

- 3) **DI RICHIEDERE**, ai sensi dell'art. 47, comma 2, della L.R. 26/2014, alla Regione, l'autorizzazione per procedere all'alienazione nei confronti del Comune di Valsinni del Rifugio Montano su Monte Coppolo in agro di Valsinni (MT), in catasto fabbricati al Foglio di Mappa n. 33 - Particella n. 63/Sub. 1 - Categoria D/2 - Rendita € 4.792,00, entro il congruo termine individuato nel predetto contratto di comodato ad uso gratuito ed al prezzo da determinarsi con perizia di stima dell'Agenzia delle Entrate;
- 4) **DI RICHIEDERE** sin d'ora, ai sensi della richiamata disposizione, con riferimento all'ipotesi in cui il Comune dovesse comunicare di non volersi impegnare nell'acquisto dell'immobile, l'autorizzazione alla vendita del Rifugio Montano su Monte Coppolo in agro di Valsinni (MT), in catasto fabbricati al Foglio di Mappa n. 33 - Particella n. 63/Sub. 1 - Categoria D/2 - Rendita € 4.792,00, mediante Avviso Pubblico esplorativo, rivolto a persone fisiche ed imprese, individuali od in forma societaria (comprese cooperative) ed enti di qualsiasi tipo, fissando come prezzo a base d'asta il valore che verrà determinato nella perizia di stima dell'Agenzia delle Entrate;
- 5) **DI DISPORRE**, in considerazione della mancanza di un Albo pretorio di questo Ente e per economicità di risorse, la pubblicazione del presente atto nell'Albo pretorio della Comunità Montana "Collina Materana" di cui al seguente *link*: <https://collinamaterana.apcad.it/>;
- 6) **DI TRASMETTERE**, per opportuna conoscenza, l'atto ai Comuni facenti parte della Comunità Montana "Basso Sinni", tramite indirizzi di posta elettronica ordinaria;
- 7) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al responsabile dell'ufficio Finanziario, per gli adempimenti di competenza.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Avv. Lucio Orlando

PARERE ESPRESSO IN ANALOGIA A QUANTO DISPOSTO DALL' EX ART. 49 DEL T.U.E.L. 267/2000 SULLA PRESENTE PROPOSTA DI DECRETO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE, AVENTE AD OGGETTO: "Art. 23 L.R. n. 33/2010 ed art. 47 L.R. n. 26/2014 - Rifugio Montano su Monte Coppolo in agro di Valsinni - Richiesta autorizzazione Regione Basilicata"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In analogia a quanto previsto dall'art. 49 del T.U.E.L.;

Vista la proposta del provvedimento indicata in oggetto;

Visti gli atti istruttori e propedeutici posti in essere, verificata la regolarità tecnico-contabile dell'atto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per la regolarità tecnico-contabile, ai sensi delle vigenti disposizioni (d.lgs. 267/2000), in quanto applicabili.

Tursi, lì 14/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Carmine Curto